

SCHEMA TECNICA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI COSTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI ALL'ATTIVITA' DI MISURA SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE

759/2017/R/GAS (*)

Con il documento di consultazione 759/2017/R/GAS, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti in relazione ad alcune tematiche in materia di riconoscimento dei costi relativi al servizio di misura sulle reti di distribuzione di gas naturale, al fine di definire un quadro organico di riconoscimento dei costi del servizio.

Nel documento, che per alcuni aspetti segue la precedente consultazione in materia di revisione *infra*-periodo delle regolazione tariffaria (DCO 629/2016/R/GAS), vengono in particolare affrontate le seguenti tematiche:

1. criteri per la **definizione dei costi standard** inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio **da applicare ai gruppi di misura del gas naturale, per gli anni dati 2018 e 2019**. Al riguardo, l'Autorità propone un sostanziale prolungamento dei valori individuati per l'anno 2017, fatta salva una revisione dei valori:
 - delle classi G10, G16 e G25, con riferimento alle quali i costi effettivi sono risultati inferiori nel periodo 2012-2015 rispetto ai costi standard nei medesimi anni;
 - della classe G40, con riferimento alla quale i costi effettivi sono risultati superiori allo standard negli anni 2012-2015.

Inoltre, l'Autorità è orientata a definire una percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto agli standard che garantisca che il beneficio netto derivante da riduzioni di costi sia il medesimo sia nel caso l'impresa effettui direttamente gli investimenti, sia nel caso esternalizzi i servizi di fornitura, installazione e messa in servizio dei gruppi di misura. In esito ad analisi effettuate, si ritiene che la percentuale di *sharing* tra costi effettivi e costi standard relativa ai gruppi di misura possa essere fissata pari al 30%;

2. **revisione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$** , a copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche, **per gli anni tariffe 2018 e 2019**. Con riferimento alle verifiche metrologiche, in relazione alla portata profondamente innovativa delle disposizioni del decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, l'Autorità esprime l'orientamento di modificare l'attuale approccio per il riconoscimento dei costi (fondato sulla definizione di un valore parametrico per punto di riconsegna equipaggiato con *smart meter*), ritenendo in particolare opportuno prevedere che tali costi siano considerati come passanti. Nel documento si prevede che le imprese trasmettano, ai fini dei riconoscimenti tariffari, documentazione a supporto dei costi sostenuti e che comprovi l'effettuazione delle verifiche. L'Autorità si riserva di effettuare approfondimenti in

caso di scostamenti anomali del livello dei costi sostenuti dalle singole imprese o, in alternativa, di introdurre tetti massimi al riconoscimento dei costi per verifica;

3. modalità di **riconoscimento su base parametrica dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, per gli anni tariffe 2018 e 2019.** Nel documento si ribadisce l'orientamento favorevole a soluzioni neutrali sia in relazione alle scelte *make or buy*, sia in relazione alle soluzioni tecnologiche.

Si ritiene di fare riferimento ai livelli medi di costo unitario per punto di riconsegna negli anni a regime, ovvero negli anni in cui la percentuale di punti di riconsegna servita coperta con *smart meter* in servizio è pari almeno all'80%. In particolare l'Autorità intende determinare le componenti a copertura dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori prendendo a riferimento i costi previsti per il periodo 2016-2020 dichiarati dalle imprese.

Inoltre, in considerazione delle differenze tra i costi delle imprese medio-piccole e delle imprese grandi, si prospetta l'ipotesi di introdurre una differenziazione temporanea, da assorbirsi in 4 anni, dei corrispettivi a copertura dei costi di telelettura/telegestione e dei concentratori.

Su queste basi, nell'ipotesi di adozione di un orizzonte temporale di cinque anni per la determinazione dei costi di capitale, si ipotizza che le componenti $t^{(tel)}_t$ e $t^{(con)}_t$ nel loro complesso risultino comprese in un *range*:

- tra 2,50 e 2,80 euro per punto di riconsegna equipaggiato con *smart meter* in servizio, per le imprese con più di 300.000 punti di riconsegna;
- tra 3,00 e 3,10 euro per punto di riconsegna equipaggiato con *smart meter* in servizio, per le imprese con meno di 300.000 punti di riconsegna.

Nell'ipotesi di adozione di un orizzonte temporale di 10 anni per la determinazione dei costi di capitale, i precedenti valori risulterebbero ridotti di circa 0,5-0,6 euro per punto di riconsegna.

L'ipotesi prospettata dà seguito all'orientamento, già illustrato nel DCO 629/2016/R/gas, di introdurre un'unica componente espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura sia dei costi centralizzati di telelettura/telegestione sia dei costi dei concentratori.

Infine nel documento 759/2017/R/GAS si anticipa che l'Autorità, entro il mese di dicembre 2017, intende rivedere le scadenze del programma temporale minimo degli obblighi di installazione previsti dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, valutando in particolare di fissare specifici obiettivi fino al 2020.

In considerazione della previsione dell'adozione del provvedimento finale entro la fine dell'anno 2017, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro l' 11 **dicembre 2017**.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.